

giunta regionale

Data 25/05/2023 Protocollo N° 0282747 Class: G.920.01.1 Fasc.

Allegati N°

0 per tot.pag. 0

Oggetto: Decreto legislativo 23 febbraio 2023 n. 18 - "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano" - Prime indicazioni applicative in materia di sicurezza alimentare.

**PEC** 

Cod. Fisc. 80007580279

AI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE

AI SERVIZI IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE – SIAN

AI SERVIZI VETERINARI IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI – SVIAOA

AI SERVIZI IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SISP

Il decreto legislativo in oggetto (di seguito "decreto") pubblicato nella G.U. serie generale del 6 marzo 2023, entrato in vigore il 21 marzo 2023 peraltro abrogativo del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, introduce, tra le altre, sostanziali novità in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano (acque potabili) in campo alimentare.

Di seguito si riportano i punti salienti del testo del decreto di interesse in materia di sicurezza alimentare.

L'art. 1 fissa gli obbiettivi da raggiungere quali: "la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, assicurando che le acque siano salubri e pulite, nonché il miglioramento dell'accesso alle acque destinate al consumo umano

L'art. 2 introduce le seguenti definizioni applicative:

- a) «acque destinate al consumo umano», in prosieguo anche denominate «acque potabili»:
- 1) tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso potabile, per la preparazione di cibi, bevande o per altri usi domestici, in locali sia pubblici che privati, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne o in bottiglie o contenitori, comprese le acque di sorgente di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176;
- 2) tutte le acque utilizzate in un'impresa alimentare e incorporate negli alimenti o prodotti destinati al consumo umano nel corso della loro produzione, preparazione, trattamento, conservazione o immissione sul mercato;

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sicurezza Alimentare

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304/1382 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it

## giunta regionale

- e) «autorità sanitaria locale territorialmente competente»: l'Azienda sanitaria locale (ASL), l'Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) o altro ente pubblico deputato a svolgere controlli sulla salubrità delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica, come individuato da norme nazionali e regionali;
- f) «casa o chiosco dell'acqua»: un'unità distributiva aperta al pubblico che eroga acqua destinata al consumo umano generalmente affinata, refrigerata e addizionata di anidride carbonica, al consumatore direttamente in loco;
- r) «impresa alimentare»: un'impresa alimentare quale definita all'articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 178/2002;

L'art. 3 definisce il campo di applicazione del decreto e le esenzioni:

- 1. Il presente decreto non si applica:
- a) alle acque minerali naturali riconosciute come tali ai sensi del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176;
  - b) omissis;
  - c) alle acque di cui all'articolo 2, comma 1), lettera a, punto 2), se:
- 1) provenienti da fonti di approvvigionamento proprie dell'operatore alimentare, in quanto soggette agli obblighi e ai provvedimenti correttivi della pertinente legislazione alimentare e in particolare comprese nei «principi dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (sistema HACCP)», fatto salvo il rispetto per le stesse dei valori di parametro di cui all'allegato I, Parti A e B;
- 2) la loro qualità non può avere conseguenze dirette o indirette sulla salubrità del prodotto alimentare finale, secondo quanto valutato dall'autorità sanitaria territorialmente competente;
- d) alle acque destinate esclusivamente a quegli usi specifici diversi da quello potabile, ivi incluse quelle utilizzate nelle imprese alimentari, la cui qualità non abbia ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute dei consumatori interessati ovvero perché regolate da diversa specifica normativa, come individuate nell'allegato V.
- 2. Le acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o contenitori e destinate alla vendita o utilizzate nella produzione, preparazione o trattamento di alimenti, devono essere conformi al presente decreto fino al punto di rispetto della conformità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), e, qualora siano destinate ad essere ingerite o si preveda ragionevolmente che possano essere ingerite da esseri umani, devono da quel punto in poi essere considerate alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002.
- 3. Le acque destinate al consumo umano prodotte dalle case dell'acqua devono essere conformi al presente decreto fino al punto di rispetto della conformità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), e, rientrando nell'attività di somministrazione diretta al pubblico di bevande, devono da quel punto in poi essere considerate alimenti.
- 4. Le acque destinate al consumo umano richiamate al precedente comma 2, sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 e all'allegato I, Parti A e B.

Si sottolinea che <u>per gli stabilimenti delle imprese alimentari</u>, alla luce delle esenzioni stabilite dall'art. 3 del decreto, viene delineata <u>la responsabilità della qualità dell'acque destinate ad uso potabile</u>, sia per quelle provenienti da approvvigionamento autonomo, sia per quelle fornite attraverso la rete di distribuzione del gestore idropotabile, dal punto di consegna al punto in cui sono utilizzate, <u>in capo all'operatore del settore alimentare (OSA)</u>, in quanto soggetto agli obblighi e ai provvedimenti correttivi della pertinente legislazione alimentare e in particolare nei *principi dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo* (sistema HACCP)



## giunta regionale

di cui all'art. 5 del Regolamento CE 852/2004, fatto salvo il rispetto per le stesse dei valori di parametro di cui all'allegato I, Parti A e B.

L'Autorità competente nei settori della sicurezza alimentare, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 27/2021, effettuerà i controlli ufficiali in base al rischio verificando la corretta applicazione dell'autocontrollo da parte delle imprese alimentari sull'utilizzo delle acque potabili e adottando, in caso di non conformità, le azioni di cui all'art. 138 del regolamento UE 2017/625.

Alla luce di quanto sopra, in ossequio al disposto dell'art. 25 del decreto, si ritengono superate le indicazioni presenti nel DDR n. 15 del 9 febbraio 2009 recante "Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo delle acque destinate al consumo umano nella Regione del Veneto in attuazione del D. Lgs. 31/2001" in particolare nell'allegato A punto 4.3.2, relativamente all'ottenimento del giudizio di idoneità dell'acqua utilizzata in imprese alimentari con approvvigionamento autonomo emesso dal SIAN e punto 4.4 per le acque utilizzate nelle imprese alimentari soggette a registrazione ai sensi del regolamento CE 852/2004 o a riconoscimento ai sensi del regolamento CE 853/2004.

In linea con quanto sopra, si ritiene altresì superata la previsione di cui agli allegati D e F della DGR 3710/2007 nei punti in cui è prevista, tra la documentazione da allegare all'istanza di riconoscimento ai sensi del regolamento 853/2004, l'attestazione in originale, rilasciata dal SIAN, sull'idoneità al consumo umano delle acque utilizzate nell'impianto ai sensi del D. Lgs. 31/2001.

I Servizi Veterinari e i SIAN, quali ACL ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 27/2021, nella programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali presso le imprese alimentari registrate e/o riconosciute, alla luce del nuovo quadro normativo, dovranno coordinarsi nell'ambito dell'organizzazione dipartimentale, per le verifiche delle procedure di autocontrollo messe in atto dall'operatore circa l'utilizzo dell'acqua potabile nello stabilimento, in particolare nell'esecuzione dei controlli con audit ai sensi dell'art. 148 del regolamento UE 2017/625 per la trasformazione del riconoscimento degli stabilimenti da condizionato a definitivo.

Si riscontra, infine, che le acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglia o contenitori e destinate alla vendita o utilizzate nella produzione, preparazione o trattamento di alimenti nel momento in cui sono destinate ad essere ingerite sono considerate alimenti ai sensi del regolamento CE 178/2002 - art. 3. comma 2 del decreto. Sono considerate altresì alimenti le acque erogate dalle "casette dell'acqua", rientrando nell'attività di somministrazione diretta al pubblico di bevande - art. 3, comma 3 del decreto. A tali strutture, ai fini dei controlli ufficiali messi in atto dalle ACL, si applica quindi la legislazione alimentare. Al contrario l'operatore del settore alimentare che si approvvigiona da fonti di acque proprie e opera quale fornitore di acqua, viene considerato "gestore idropotabile" - art. 2, comma 1, lettera p) del decreto, assoggettato di conseguenza alla nuova normativa.

Distinti saluti.

UNITÁ ORGANIZZATIVA SICUREZZA ALIMENTARE La Direttrice - Dott.ssa Alessandra Luisa Amorena -

Referente: dott. Alfio Gallo Tel. 041/2791382 sicurezza.alimentare@regione.veneto.it

copia cartacea composta di 3 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da ALESSANDRA LUISA AMORENA, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sicurezza Alimentare Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304/1382 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio EJY7AG P IVA 02392630279 Cod. Fisc. 80007580279